



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI**

Via Achille Grandi, 2/A

TEL. 0831/529868 - FAX 0831/591166

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 3287656906

SITO INTERNET: www.lnd.it/brindisi - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°09 del 30 Agosto 2019

**VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI CALCIATORI: LA L.N.D. RADDOPPIA GLI INCENTIVI
PER LE SOCIETÀ ISCRITTE AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE**

Ci sono tanti buoni motivi per investire sui giovani, ma da quest'anno sono oltre **un milione e mezzo**: è questa la cifra in euro messa a disposizione dalla **Lega Nazionale Dilettanti** per le società di Eccellenza e Promozione che sposteranno la linea verde nella stagione 2019/2020.

Il bonus destinato ai club più virtuosi rientra nel **progetto di valorizzazione dei giovani calciatori** dei due principali campionati regionali istituito appena otto mesi fa, il cui successo ha convinto il Consiglio Direttivo LND non solo a confermarlo, ma ad ampliarne la portata: rispetto allo scorso anno saranno infatti molte di più le società a beneficiarne, estendendo i premi dalle sole vincitrici di ciascun girone alle prime tre classificate nell'apposita graduatoria, raddoppiando di fatto i fondi stanziati a tale iniziativa. *(il regolamento completo è stato pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 85 del 9 agosto 2019).*

Queste le linee guida fondamentali: alle società sarà assegnato un punteggio relativo all'impiego dal 1° minuto in gare ufficiali di giovani calciatori in aggiunta alla quota prevista dai singoli Comitati Regionali, compresi quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla LND (uno nato dall'1/1/2000 in poi e uno nato dall'1/1/2001 in poi). Non verranno presi in considerazione i prestiti dai professionisti, mentre saranno escluse dal calcolo le ultime tre giornate di campionato e le gare della post-season. Per chi svolge l'attività di settore giovanile contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi, indipendentemente se Regionale o Provinciale, scatta un bonus del 20% dei punti totalizzati. Sia in Eccellenza che in Promozione è previsto un premio di 9mila euro per le prime classificate nella speciale graduatoria, 6mila per le seconde e 3mila e 500 per le terze.

DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA S.S. 2019-2020

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 7 agosto 2019, preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2019-2020, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinario (01 agosto 2019\)) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 2 del 2 Luglio 2019, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di fissare il **termine PERENTORIO alle ore 16.00 di MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019** per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA S.S. 2019-2020

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 7/8/2019, preso atto:

- che allo stato attuale risulta che alcune Società, facenti parte dell'organico del Campionato Regionale Seconda Categoria, non hanno ancora perfezionato la domanda di iscrizione al campionato di competenza per la stagione sportiva 2018-2019 nei termini previsti dal Comunicato Ufficiale N° 2 pubblicato il 2/7/2019;
- che è interesse del movimento, e del Comitato Regionale Puglia in particolare, acquisire il maggior numero possibile di Società e Tesserati;
- che il livello agonistico di cui trattasi, per il quale peraltro non si è proceduto ancora alla formazione dei gironi, non presenta Società contro interessate alla riapertura dei termini per l'iscrizione ai campionati in oggetto;
- aderendo a diverse richieste telefoniche pervenute da alcuni Presidenti di Società interessati;

ha deliberato

la RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE del suddetto campionato fissandolo al **10 settembre 2019**, precisando che le relative domande di iscrizione dovranno essere corredate dalla documentazione prevista (Comunicato Ufficiale N° 2 pubblicato il 2/7/2019) e dalla prova dell'avvenuto pagamento.

Le domande dovranno essere trasmesse attraverso la procedura di dematerializzazione **entro le ore 19.00 del 10/09/2019**.

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. RATIFICA AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. GIGI ORLANDINI	951883	Mesagne (Br)
A.S.D. SAN NICANDRO CALCIO 20196	951939	San Nicandro Garganico (Fg)
A.S.D. MEDANIA SPORT	951935	Mesagne (Br)
A.S.D. RINASCITA REFUGEES	951950	Copertino (Le)
A.S.D. ATLETICO MOLFETTA	951944	Molfetta (Ba)
A.S.D. SOCCER TRINITAPOLI	951949	Trinitapoli (Bt)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A DEL 23 AGOSTO 2019)

Presidente Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F.;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 30 luglio 2019;
- d'intesa con i Vice Presidenti;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

ALL. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti.

L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- **per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;**
- **per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.**

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 11 DEL 26 AGOSTO 2019)

Oggetto: Decreto Ministeriale 13 agosto 2019. Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi" - Trasmissione.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'oggetto.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

**DEROGA CAMPI SPORTIVI FUORI COMUNE DI RESIDENZA DELLA SOCIETÀ
E RICHIESTE PARTICOLARI ORARIO INIZIO GARE - CAMPIONATI DI ECCELLENZA PROMOZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020**

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 07 Agosto 2019, vista la problematica relativa all'impiantistica Sportiva Regionale, considerato le numerose difficoltà rappresentate dalle Società, preso atto delle istanze presentate dalle sotto indicate Società tese ad ottenere l'autorizzazione del Comitato Regionale a svolgere le proprie attività ufficiali su campi diversi da quelli insiti sul territorio del Comune ove le Società richiedenti hanno la propria sede sociale o disputa gare con orari diversi da quelli ufficiali disposti dalla Lega Nazionale Dilettanti

- visto l'art. 19 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
 - accolte le motivazioni presentate dalle Società istanti a supporto delle specifiche richieste;
- delibera

in via eccezionale ed all'unanimità, di autorizzare le Società partecipanti ai sottonotati Campionati Regionali, stagione sportiva 2019 - 2020 a svolgere la propria attività ufficiale in orario diverso o sul campo sportivo a fianco di esse evidenziato, salvo revoca da parte del Comitato Regionale Puglia L.N.D. o successiva e diversa disponibilità di campo inoltrata:

SOCIETÀ	RESIDENZA	CAMPIONATO	DEROGA
U.S.D. CORATO CALCIO 1946	di Corato	ECCELLENZA	RUVO DI PUGLIA
A.S.D. DEGHI CALCIO	di Novoli	ECCELLENZA	SAN PIETRO IN LAMA
U.S.D. BRILLA CAMPI	di Campi Salentina	PROMOZIONE	S. PANCRAZIO SALENTINO
A.S.D. DE CAGNA 2010	di Scorrano	PROMOZIONE	OTRANTO
A.C. REAL SITI	di Stornarella	PROMOZIONE	CERIGNOLA
POL. D. VIRTUS MATINO	di Matino	PROMOZIONE	UGENTO

Si invitano le Società ad utilizzare sia in ambito Federale che all'esterno, in modo particolare presso gli Organi di Stampa, l'esatta denominazione sociale affiliata alla F.I.G.C. evitando di fare uso improprio di altre denominazioni non ratificate.

In caso di inadempienza e recidività da parte della Società, il Comitato Regionale Puglia L.N.D. si potrà avvalere della facoltà di revocare la deroga concessa e provvederà a trasmettere gli atti alla Procura Federale.

**RICHIESTE PARTICOLARI ORARIO INIZIO GARE
STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020**

CAMPIONATO ECCELLENZA

SOCIETÀ	ORARIO	CAMPO
A.S.D. MOLFETTA CALCIO	ORE 17:00	CAMPO COM."PAOLO POLI" E. A. MOLFETTA

CAMPIONATO PROMOZIONE

SOCIETÀ	ORARIO	CAMPO
A.S.D. FOOTBALL CLUB CAPURSO	ORE 11:00	CAMPO COMUNALECAPURSO
SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932	ORE 17:00	CAMPO COM."MIRAMARE" E. A. MANFREDONIA
A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA	ORE 11:00	CAMPO COM."PAOLO POLI" E. A. MOLFETTA
A.S.D. VIGOR BITRITTO	ORE 17:00	CAMPO COM. GAETANO SCIREA E. A. BITRITTO

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. CALENDARI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i calendari dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione Stagione Sportiva 2019 - 2020.

3.2.2. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che le calciatrici tesserate con la Società qui di seguito trascritta sono autorizzate a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER

GIGANTE LAURA

nata 18/04/2005

POLO ALESSANDRA

nata 04/08/2005

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N.4 F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019

UNDER 15 FEMMINILE 2019/2020 CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 15** aperto a tutte le Società.

Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico **entro e non oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00**. L'iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on line tramite il seguente link www.u15femminile.it. Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019

UNDER 17 FEMMINILE 2019/2020 CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 17** aperto a tutte le Società.

Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico **entro e non oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00**. L'iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on line tramite il seguente link www.u17femminile.it. Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una squadra.

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 F.I.G.C. - S.G.S. del 22 Luglio 2019

ESORDIENTI FAIR PLAY PRO 2019/2020 ATTIVITA' NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9 UNDER 13

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata, a partire **dal mese di Ottobre**.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9 vs 9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportano l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi a partire dal 25/07/2019 all'indirizzo www.u13pro.it cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form. **Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 9 F.I.G.C. - S.G.S. del 27 Luglio 2019

TORNEO UNDER 14 PRO 2019/2020

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata. Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all'indirizzo www.u14pro.it (Il portale sarà attivo dal 31 luglio 2019) cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form. Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.

COMUNICATO UFFICIALE N. 11 F.I.G.C. - S.G.S. del 2 Agosto 2019

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020 ATTIVITA' NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9 UNDER 13

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a loro riservata, a partire dal mese di Ottobre.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9 vs 9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportano l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all'indirizzo www.u13elite.it cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form. Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Settembre 2019.

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 44) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:
base.pugliasgs@figc.it

Si riportano di seguito Open Day regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO:

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD VIRTUS ACADEMY	Stadio "Giovanni Paolo II" – FRANCAVILLA FONTANA	29 Agosto 2019	Dalle 17:00 alle 19:00
ACD TRINITAPOLI	C. Comunale Via del Mare - TRINITAPOLI	30 Agosto 2019	Dalle 16:00 alle 18:00
ASD NITOR BRINDISI	C.S."Alerin" - BRINDISI	30 Agosto 2019	Dalle 17:00 alle 19:00
A S D R E D B O Y S	Campo ROYAL – MARTINA FRANCA	2 Settembre 2019	Dalle 14:50 alle 18:30
SSD AUDACE CERIGNOLA	Stadio MONTERISI - CERIGNOLA	2 Settembre 2019	Dalle 20:00 alle 22:30
ASD UNO DI NOI	C.S. "Football Park" Via Mesagne - LATIANO	2 Settembre 2019	Dalle 17:00 alle 19:00
SSD AUDACE CERIGNOLA	Stadio MONTERISI - CERIGNOLA	3 Settembre 2019	Dalle 20:00 alle 22:30
ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI	C.S. FAROS - TERLIZZI	3 Settembre 2019	Dalle 17:00 alle 19:00
POL.SS ANNUNZIATA MESAGNE	C.S. Play Garden - MESAGNE	3 Settembre 2019	Dalle 17:00 alle 19:00
SSD AUDACE CERIGNOLA	Stadio MONTERISI - CERIGNOLA	4 Settembre 2019	Dalle 20:00 alle 22:30
A S D R E D B O Y S	Campo ROYAL – MARTINA FRANCA	5 Settembre 2019	Dalle 14:50 alle 18:30
ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI	C.S. FAROS - TERLIZZI	3 Settembre 2019	Dalle 17:00 alle 19:00

COMUNICAZIONI

DELEGAZIONE PROVINCIALE

RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA' DI BASE

Giovedì 05 Settembre 2019, alle ore 17:30, si svolgerà presso l' Impianto Privato Cedas Avio Brindisi sito in Brindisi alla via Pellizza da Volpedo, una riunione tecnico-informativa, rivolta a Dirigenti e responsabili tecnici delle scuole calcio e dei centri calcistici di base. In virtù delle nuove disposizioni relative alle scuole calcio e alla programmazione dell'attività di base per la stagione sportiva 2019/2020, si pregano le società di partecipare alla riunione con proprio rappresentante. Alla riunione interverranno: il Coordinatore Federale SGS, Prof. Antonio QUARTO, il Responsabile Tecnico Regionale, Prof. Salvatore LUFRAÑO, il Delegato Provinciale, Dott. Fernando Distanto ed il Responsabile Tecnico Provinciale, Prof. Gianluca Amoroso. La partecipazione alle riunioni dell'attività di base costituisce per le Società punteggio positivo di valutazione nella graduatoria di merito.

IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese di funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2019/2020.

La data di apertura delle iscrizioni viene fissata **AL 15 LUGLIO 2019**

INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO DELLE SOCIETA' DIPENDENTI QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETA' NELL' "AREA SOCIETA'" del sito www.lnd.it a partire dal 15/7/2019

CAMPIONATO	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
1 ^a CATEGORIA	300,00	1.800,00	130,00	1.800,00	+ spese assicurative calciatori	01/08/2019
2 ^a CATEGORIA	300,00	1.200,00	90,00	1.300,00	+ spese assicurative calciatori	01/08/2019
3 ^a CATEGORIA	300,00	800,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	30/09/2019
3 ^a CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	2.190,00	30/09/2019
REG. LE JUNIORES UNDER 19		900,00		900,00	1.800,00	06/09/2019

REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	900,00	90,00	1.800,00	3.090,00	06/09/2019
PROV.LE JUNIORES UNDER 19		700,00		700,00	1.400,00	30/09/2019
PROV.LE JUNIORES UNDER 19 NUOVE AFF. /cambi status da sgs	300,00	700,00	90,00	1.500,00	2.590,00	30/09/2019
ATTIVITA' AMATORI		400,00		1.400,00	1.800,00	31/10/2019

ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazioni dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
REG.LE C/5 C/1	300,00	1.000,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	25/07/2019
REG.LE C/5 C/2	300,00	600,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	16/09/2019
REG.LE C/5 C/2 NUOVE AFF. cambi status da SGS	300,00	600,00	90,00	1.600,00	2.590,00	16/09/2019
PROV.LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	16/09/2019
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	23/09/2019
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	1.890,00	23/09/2019
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	23/09/2019
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	1.890,00	23/09/2019
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	550,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	09/09/2019
REG.LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	1.740,00	09/09/2019
PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	09/09/2019
ATTIVITA' CALCIO FEMM.	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazioni dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
campionato regionale ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.500,00	1.890,00	30/09/2019
campionato provinciale PROMOZIONE FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	30/09/2019
campionato JUNIORES FEMMINILE		300,00		300,00	600,00	30/09/2019

A questi importi sarà aggiunto l'importo delle spese di tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2019, ed eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2019.

LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO DOVRANNO PROVVEDERE AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO (COLONNA DESTRA) E IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO COSTI ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - TORNEI PROVINCIALI

Sono aperte per la S.S. 2019/2020 le iscrizioni ai **Campionati Allievi e Giovanissimi Provinciali**. Le domande devono essere effettuate obbligatoriamente in via telematica entro **Venerdì 27 Settembre 2019 (SENZA ULTERIORE PROROGA)** dal sito www.lnd.it (Area Società) attraverso la pagina web di ogni Società e l'autenticazione tramite l'ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna Società. A questo proposito, si ricorda che, in caso di smarrimento delle credenziali, le stesse possono essere richieste al Comitato Regionale Puglia via fax (**080/5699037**) o via e-mail (**d.mancini@figc.it**).

Qui di seguito si elencano le scadenze per le iscrizioni:

CAMPIONATO	SCADENZA	COSTO CAMPIONATO	SIGLA CAMPIONATO
UNDER 17 ALLIEVI PROVINCIALI	<u>27 SETTEMBRE 2019</u>	<u>100,00 €</u>	<u>A2</u>
UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALI	<u>27 SETTEMBRE 2019</u>	<u>100,00 €</u>	<u>G2</u>
ESORDIENTI 1° ANNO 9V9 AUTUNNO	<u>27 SETTEMBRE 2019</u>	<u>60,00 €</u>	<u>Iv</u>
ESORDIENTI 9V9 MISTI AUTUNNO	<u>27 SETTEMBRE 2019</u>	<u>60,00 €</u>	<u>2W</u>
PULCINI 1° ANNO 7V7 AUTUNNO	<u>27 SETTEMBRE 2019</u>	<u>60,00 €</u>	<u>PI</u>
PULCINI A 7 MISTI AUTUNNO	<u>27 SETTEMBRE 2019</u>	<u>60,00 €</u>	<u>82</u>
PRIMI CALCI 7-8 ANNI AUTUNNO	<u>27 SETTEMBRE 2019</u>	<u>GRATUITO</u>	<u>I</u>
PICCOLI AMICI AUTUNNO	<u>27 SETTEMBRE 2019</u>	<u>GRATUITO</u>	<u>X2</u>

AL PRESENTE COMUNICATO DELLA DELEGAZIONE ALLEGATO SCHEMA RIASSUNTIVO "MODILITA' DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' E GARE NELLE CATEGORIE DI BASE" E TABELLA "LIMITI DI ETA' 2019/2020"

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare del Campionato **UNDER 17 Allievi Provinciali** possono partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2003 – 2004** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età.

Alle gare del Campionato **UNDER 15 Giovanissimi Provinciali** possono partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2005 – 2006** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 12° anno di età.

SOMME DA VERSARE PER LE ISCRIZIONI ON-LINE

Le Società che intendono partecipare ai **Campionati Provinciali “GIOVANISSIMI” e “ ALLIEVI”** – Stagione sportiva 2019/2020 dovranno corrispondere la somma risultante il **Riepilogo Costi** tramite: **il PAGAMENTO DA PORTAFOGLIO ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE. Non saranno accettati altri mezzi di pagamento.**

DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE

Le Società che intendono partecipare ai **Campionati Provinciali “GIOVANISSIMI” e “ ALLIEVI”** – Stagione sportiva 2019/2020, dovranno seguire la procedura della DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA. **Non saranno accettati altri mezzi di consegna.**

Coloro che incontrassero difficoltà nell'espletamento della procedura potranno contattare la Segreteria della Delegazione Provinciale che sarà a disposizione delle Società interessate nei seguenti orari dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 08:10 alle ore 14:30.

RATIFICA ISCRIZIONI

Sulla scorta dell'esame degli organici nella stagione sportiva 2018/2019, a partire dalla corrente stagione sportiva, prima dell'elaborazione dei calendari di qualsiasi attività, l'ufficio competente effettuerà il controllo dei tesserati per categoria, per appurare che le società iscritte abbiano un numero minimo di atleti tesserati, in assenza di tale requisito l'iscrizione non verrà ratificata.

CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2019-2020, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola. Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria omologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail (impiantisportivi.puglia@figc.it).

ORARI DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si comunica alle Società interessate che la Delegazione Provinciale di Brindisi rispetterà i seguenti orari di apertura:

LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI: **dalle ore 08:10 alle ore 14.30**

MARTEDI' - GIOVEDI': **dalle ore 08:10 alle ore 16:40**

Nei suddetti orari le Società avranno a disposizione la consulenza del Dipendente LND **Martino d'Amuri** per il disbrigo delle pratiche inerenti all'attività federale.

Le società che necessitino di interloquire col Delegato, **Fernando Distante**, dovranno necessariamente stabilire un previo appuntamento per via telefonica, nei suddetti orari, al numero della Delegazione Provinciale di Brindisi: 0831 - 52 98 68 o al numero di cellulare del Delegato 339-2840201.

CORDINATE BANCARIE FIGC LND CR PUGLIA

C.R. PUGLIA L.N.D.

NUOVE COORDINATE BANCARIE BONIFICI

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

CORDINATE BANCARIE FIGC LND DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

C/C Intestato a:

F.I.G.C. L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

VIA ACHILLE GRANDI, 2/A - 72100 BRINDISI

BANCA POPOLARE DI BARI PIAZZALE FLACCO

IBAN: IT69U0542415901000000156770

Pubblicato in Brindisi ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 30/08/2019.

IL SEGRETARIO

ANTONIO FONTANAROSA

IL DELEGATO

FERNANDO DISTANTE

Allegato n° 1

Schema riassuntivo “Modalità di svolgimento attività e gare nelle Categorie di Base” e Tabella “Limiti d’età” – 2019/2020

Categoria	Anno di nascita	Confronto - Partita	Tempi di gioco	Dimensioni campo (mt.)	Dimensioni porte (mt.)	Tipologia e Dimensioni del pallone	Procedure e variazioni regolamentari
Piccoli Amici	2013 - 2014 (5 anni compiuti)	Giochi di abilità tecnica e minipartite 2:2 o 3:3	3x10'+3x10' (alternati a giochi di abilità)	15÷30x10÷15	Non codificate, di norma 4,50x1,60	3/4/5/6/8 gomma doppio o triplo strato	
Primi Calci	2011 - 2012 (possono giocare giovani di 6 anni compiuti, nati nel 2013)	Giochi di abilità tecnica e minipartite 4:4 o 5:5	3x10'+3x10' (alternati a giochi di abilità)	25÷40x12÷25	Non codificate, di norma 4,50x1,60	3/4/5/6/8 gomma doppio o triplo strato	Possibilità di suddividere l'attività in 1° e 2° anno
Pulcini 1° anno	2010 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2011*)	7:7 2 partite giocate contemporaneamente	3x15'	50÷65x35÷45	5x1,80 In alternativa 4÷6x1,60÷2	4 gomma doppio o triplo strato o cuoio	<ul style="list-style-type: none"> • non concesso il retropassaggio al portiere, con divieto di pressing sul portiere • non c'è fuorigioco • in caso di una differenza di 5 reti durante un tempo di gioco, la squadra in svantaggio può giocare con un giocatore in più fino a quando la differenza si riduce a -3 • 1 Time-out di 1' per squadra per tempo
Pulcini 2° anno	2009 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2010*)	7:7 2 partite giocate contemporaneamente	3x15'	50÷65x35÷45	5x1,80 In alternativa 4÷6x1,80÷2	4 gomma doppio o triplo strato o cuoio	
Pulcini	Misti 2009 e/o 2010 (possono giocare giovani di 8 anni compiuti, nati nel 2011)	7:7 2 partite giocate contemporaneamente	3x15'	50÷65x35÷45	5x1,80 In alternativa 4÷6x1,60÷2	4 gomma doppio o triplo strato o cuoio	
		5:5 (Calcio a 5)	3x15' non effettivi	25÷42x15÷25	3x2	4 gomma o 3 a rimbalzo controllato	<ul style="list-style-type: none"> • concesso il retropassaggio al portiere • non concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversaria • 1 Time-out di 1' per squadra per tempo
Esordienti 1° anno	2008 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2009*)	9:9 2 partite giocate contemporaneamente	3x20'	60÷75x40÷50	6x2 In alternativa 5÷6x1,80÷2	4 gomma doppio o triplo strato o cuoio	<ul style="list-style-type: none"> • fuorigioco a 13 mt. dalla linea di fondocampo • utilizzo Zona di “No-Pressing” • 1 Time-out di 1' per squadra per tempo
Esordienti 2° anno	2007 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2008*)	9:9 2 partite giocate contemporaneamente	3x20'	60÷75x40÷50	6x2 In alternativa 5÷6x1,80÷2	4 cuoio	
Esordienti	Misti 2007, 2008 (possono giocare giovani di 10 anni compiuti, nati nel 2009)	9:9 2 partite giocate contemporaneamente	3x20'	60÷75x40÷50	6x2 In alternativa 5÷6x1,80÷2	4 cuoio	
		5:5 (Calcio a 5)	3x20' non effettivi	25÷42x15÷25	3x2	4 (cuoio o gomma) o 3 a rimbalzo controllato	<ul style="list-style-type: none"> • concesso il retropassaggio al portiere • non concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversaria • 1 Time-out di 1' per squadra per tempo

* Tale opportunità è concessa solo alle Società che dimostrano di avere effettiva necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per completare la rosa

- NB – 1.** In tutte le categorie di base è possibile richiedere una deroga per far giocare ragazze di un anno di età superiore rispetto quella prevista
- 2.** Qualora non fosse possibile disputare più partite contemporaneamente ed il numero dei giocatori sia elevato, per far giocare di più tutti i bambini è possibile disputare 4 tempi di gioco, anziché 3, ciascuno della stessa durata (Pulcini 4x15', Esordienti 4x20')

Allegato n° 1

Schema riassuntivo “Modalità di svolgimento attività e gare nelle Categorie Giovanili” e Tabella “Limiti d’età” – 2019/2020

Categoria	Anno di nascita	Confronto	Tempi di gioco	Dimensioni campo (mt.)	Dimensioni porte (mt.)	Tipologia e Dimensioni del pallone	Procedure e variazioni regolamentari
Under 15 Femminile	2005 e 2006 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nate nel 2007)	9:9	3x20'	60÷75x40÷50	6x2 In alternativa 5÷6x1,80÷2	4 - cuoio	<ul style="list-style-type: none"> fuorigioco a centrocampo Utilizzo Zona di “No-Pressing” 1 Time-out di 1' per squadra per tempo
Under 15	2005 e 2006 (possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nati nel 2007)	11:11	2x35'	Regolamentare	Regolamentari	5 - cuoio	<p>Nella categoria Giovanissimi possono partecipare anche squadre miste o composte da sole ragazze, anche se in età della categoria “Allieve” (nate nel 2003 e 2004, con deroga rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico), ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nell’attività UNDER 14 possono giocare le ragazze nate nel 2004 e nel 2005; Nell’attività UNDER 15 “Regionale” o “Provinciale” possono giocare le ragazze nate nel 2003 e nel 2004. <p>Per il Calcio a 5</p> <ul style="list-style-type: none"> non concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversaria
Under 14	2006 (possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nati nel 2007)	11:11	2x35'	Regolamentare	Regolamentari	5 - cuoio	
Under 15 “Calcio a Cinque”	2005 e 2006 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nati nel 2007)	5:5	2x25' non effettivi	Regolamentare (Calcio a Cinque)	Regolamentari (Calcio a Cinque)	4 a rimbalzo controllato	
Under 17 Maschile/Femminile	2003 e 2004 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età)	11:11	2x40'	Regolamentare	Regolamentari	5 - cuoio	
Under 16	2004 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età)	11:11	2x40'	Regolamentare	Regolamentari	5 - cuoio	
Under 17 “Calcio a Cinque”	2003 e 2004 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età)	5:5	2x30' non effettivi	Regolamentare (Calcio a Cinque)	Regolamentari (Calcio a Cinque)	4 a rimbalzo controllato	



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°11

Oggetto: *Decreto Ministeriale 13 agosto 2019. Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi" - Trasmissione.*

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, inerente l'oggetto, specificando che in ambito dilettantistico la normativa si applica negli stadi di capienza superiore ai 7.500 posti.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Nr. 555/ONMS/276/2019

Roma, 23 agosto 2019

ALL.1

Oggetto: *Decreto Ministeriale 13 agosto 2019. Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi" - Trasmissione.*

ALL.1

AL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	<u>ROMA</u>
ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO	<u>ROMA</u>
ALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A	<u>MILANO</u>
ALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE B	<u>MILANO</u>
ALLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO	<u>FIRENZE</u>

e, p.c.

ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI **ROMA**

Nel trasmettere il Decreto Ministeriale di cui all'oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, si richiama l'attenzione sui **principali** elementi di novità. In particolare:

- **Ambito di applicazione del decreto**

All'art. 1, comma 3, è stato ampliato il precedente ambito di operatività¹ prevedendo che trovi applicazione negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche (indipendentemente dalla capienza), nonché negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche che abbiano capienza superiore a 7.500 posti.

- **Figure professionali**

All'art. 3, comma n.2 viene rivista, in particolare, la **definizione del ruolo**

¹ Limitato alle gare ufficiali di squadre professionistiche che si disputavano in impianti con capienza superiore a 7.500 posti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

apicale del servizio, oggi definito non più “delegato alla sicurezza”, ma “delegato per la gestione dell’evento” quale interlocutore con potere decisionale (per conto della Società sportiva) al tavolo del Gos, attore protagonista dell’aspetto organizzativo gestionale.

- **Abbigliamento**

All’art. 3, comma 4 (allegato E - punto 1.9) è ammessa l’**apposizione di marchi commerciali sulle casacche**, a condizione che ciò non comprometta il riconoscimento. I criteri per l’apposizione dei marchi commerciali saranno regolati con successiva Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

- **Modalità di selezione e formazione**

- All’allegato A, punto 2.2, vengono ridefiniti i **limiti di età** degli *steward*, nei vari ruoli;
- nel medesimo all. A, punto 8.4, viene stabilito che la verifica dei provenienti **requisiti soggettivi per gli aspiranti *steward* da Stati non appartenenti all’Unione Europea**, sia estesa anche alla loro condotta nei Paesi di provenienza;
- con l’all. A, punto 8.2, si conferisce alle società di formazione la **possibilità di avviare autonomamente la selezione e i successivi corsi di formazione per *steward***, indipendentemente dalla richiesta della Società di calcio – utilizzatrice finale;
- all’all. A, punto 8.3, si prevede la **possibilità di avviare alla formazione l’aspirante *steward* prima della risposta dell’Autorità di P.S. sulla sussistenza dei requisiti soggettivi**, prevedendo altresì un termine per tale riscontro, individuato in 60 giorni. In ogni caso, lo *steward* così formato non potrà essere impiegato in assenza della risposta dell’Autorità, dovendo piuttosto essere escluso dall’elenco dei formati.

- **Qualificazione delle strutture formative**

- All’art. 6, viene prevista la necessità che l’Osservatorio, nell’attività di qualificazione delle strutture formative, si avvalga delle Questure per verificare la veridicità della documentazione prodotta dalle strutture formative;
- nel medesimo articolo, al comma 4, è contemplata l’**istituzione di un elenco nazionale delle società di formazione degli *steward***, pubblicato sul sito *web* dell’Osservatorio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

- nell'all. B, vengono elencati i requisiti necessari per le società che volessero richiedere la qualificazione quali strutture formative²;
- all'all. C, vengono rivisti i **programmi di lezione** nei corsi per *steward*, nonché le ore di formazione per i diversi ruoli.

- **Divieto di impiego degli *steward***

All'art. 7, in riferimento all'all. A, punto 7.1, amplia i **casì di divieto di impiego** da parte del Prefetto, comprendendo, implicitamente, anche i casi in cui la persona che abbia svolto servizio di *steward* non abbia concluso con profitto (o non abbia svolto) il corso professionale.

Quanto innanzi per facilitare la massima diffusione della normativa in questione tra le Società di calcio, significando che sono già state opportunamente investite le Questure, per le quali sarà dedicato un prossimo ciclo di videoconferenze per eventuali approfondimenti, anche in funzione dell'avvio, a livello territoriale, di un'azione di condivisione con gli stessi club.

Con successive determinazioni, inoltre, verranno trattati sia gli aspetti demandati dal decreto, sia quelli che dovessero emergere in fase applicativa.

Si confida nella consueta collaborazione di codeste istituzioni sportive e si rimane a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

p. Il Presidente dell'Osservatorio a.p.c.o.
Vice Presidente operativo
(Passariello)

² Tali requisiti erano in precedenza riportati nella Determinazione dell'Osservatorio n.15 del 13 aprile 2011.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 agosto 2019

Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi». (19A05411)

(GU n.197 del 23-8-2019)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 e in particolare, l'art. 2-ter, che:

al comma 1 demanda a un decreto del Ministro dell'interno di stabilire «i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonche' di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi» e «le modalita' di collaborazione con le Forze dell'ordine ...»;

al comma 1-bis, introdotto dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, prevede che «Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati ... altri servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia»;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 5, che vieta di portare nelle riunioni pubbliche armi, anche alle persone munite di licenza, nonche' oggetti atti ad offendere, comminando le relative sanzioni;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive» e, in particolare l'art. 6-quater, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle

persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Vista la risoluzione del consiglio «concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro («manuale UE per il settore calcistico»)» (2016/C 444/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 novembre 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1996, n. 85, supplemento ordinario e, in particolare, gli articoli 6-bis, comma 4, 7, comma 3, lettera b), 8-bis, 19, 19-bis, 19-ter e 19-quater, come inseriti e modificati dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2005, n. 150;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2007, n. 195, che, in attuazione all'art. 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce i requisiti, le modalita' di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonche' le modalita' di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine, e, inoltre, gli ulteriori servizi ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;

Rilevata la necessita' di sottoporre a revisione le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, ampliandone l'ambito di applicazione e meglio definendo l'organizzazione dei servizi affidati agli steward, anche con riguardo ai compiti di accoglienza degli spettatori;

Viste le osservazioni e le proposte formulate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2-ter, comma 1 del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce:

a) i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi;

b) le modalita' di collaborazione del personale di cui alla lettera a) con le forze dell'ordine.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2 del decreto-legge n. 8 del 2007, individua, altresì, i servizi ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, che possono essere affidati al personale di cui al comma 1, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle

Forze di polizia.

3. Il presente decreto si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonché agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e degli allegati s'intende per:

a) «Forze dell'ordine»: le Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121 del 1981;

b) «Osservatorio»: l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003;

c) «GOS»: il Gruppo operativo sicurezza, per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio, di cui all'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996;

d) «steward»: gli assistenti di stadio di cui si avvalgono le società sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche, cui è affidato lo svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 8 del 2007.

Art. 3

Servizi svolti dagli steward e figure professionali

1. I servizi che possono essere svolti dagli steward sono i seguenti:

a) controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi;

b) accoglienza e instradamento degli spettatori;

c) verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti sportivi;

d) svolgimento di servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. I servizi di cui al comma 1 sono organizzati sul seguente sistema di figure professionali:

a) delegato per la gestione dell'evento (di seguito DGE);

b) responsabile di funzione (di seguito RF);

c) coordinatore di settore (di seguito CS);

d) capo unità (di seguito CU);

e) operatore steward (di seguito OS).

3. I compiti connessi con le figure professionali di cui al comma 2, le modalità di collaborazione con le Forze di polizia e i servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, sono stabiliti nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Le caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli steward sono stabilite nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Requisiti e modalità di selezione
e formazione degli steward

1. I requisiti e le modalità di selezione degli steward sono stabiliti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modalità di formazione degli steward sono stabilite nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. E' istituito per ogni figura professionale, fatta eccezione per il DGE, il libretto professionale personale, come definito nell'allegato E.

Art. 5

Obblighi della societa' sportiva organizzatrice della competizione calcistica

1. La societa' sportiva organizzatrice della competizione calcistica e' responsabile dello svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonche' dei servizi ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, affidati agli steward.

2. Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, i servizi di cui al comma 1 sono assicurati direttamente dalla societa' sportiva organizzatrice ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le societa' sportive organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre societa' appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro con le agenzie di somministrazione e con le altre societa' appaltatrici dei servizi, di cui al comma 2, le societa' organizzatrici devono preventivamente acquisire il nulla osta del questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 4.

4. Le agenzie di somministrazione e le societa' appaltatrici dei servizi di cui al comma 2 comunicano al questore della provincia ove hanno sede, il nominativo dei referenti ai quali e' affidato il compito di individuare il personale qualificato da impiegare nei servizi di cui al comma 1. I referenti sono autorizzati dal questore previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5. L'elenco dei referenti autorizzati e' tenuto costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di verificare periodicamente e, comunque, prima dell'inizio della stagione calcistica, la permanenza dei requisiti soggettivi. In caso di perdita dei predetti requisiti soggettivi, il questore revoca l'autorizzazione al referente. In caso di condotte in contrasto con le finalita' del presente decreto, il Prefetto, su segnalazione del Questore, dispone la revoca dell'autorizzazione al referente, ovvero, nei casi piu' gravi, il divieto per le anzidette agenzie di somministrazione e societa' appaltatrici di fornire personale per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1.

Art. 6

Attestazione della qualificazione delle strutture formative e istituzione dell'elenco nazionale

1. La qualificazione delle strutture formative e' attestata dall'osservatorio. L'attestazione di qualificazione e' obbligatoria per lo svolgimento dell'attivita' di formazione degli steward.

2. L'attestazione e' rilasciata all'esito della positiva verifica dei documenti presentati dalle strutture formative, comprovanti il soddisfacimento dei requisiti minimi indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'osservatorio, avvalendosi delle questure, svolge il controllo sulla veridicita' di quanto documentato, a campione e nei casi in cui sorgano fondati dubbi al riguardo.

3. L'attestazione e' revocata dall'osservatorio quando, anche su

segnalazione del questore, sia accertata la mancanza di almeno uno dei requisiti minimi, oppure quando la struttura formativa rimanga inattiva nello svolgimento dei corsi per un periodo superiore a due anni.

4. Presso l'osservatorio e' istituito un «Elenco nazionale delle societa' di formazione degli steward». Le strutture formative che abbiano ottenuto l'attestazione di qualificazione sono automaticamente iscritte nell'elenco a cura dell'osservatorio. L'elenco e' pubblicato sul sito web dell'osservatorio.

Art. 7

Divieto d'impiego degli steward

1. La questura tiene aggiornato l'elenco degli steward, formato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative all'esito dei corsi di formazione, al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza in capo al personale da impiegare come steward dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5.

2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiegare negli stadi gli steward che non posseggano anche uno solo dei requisiti previsti nell'allegato A, dandone comunicazione alle societa' sportive con le modalita' stabilite dall'osservatorio, nonche', ove possibile, notizia all'interessato.

3. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone altresì il divieto di impiego negli stadi degli steward nei seguenti casi:

a) inosservanza delle disposizioni impartite dall'autorita' di pubblica sicurezza o dall'amministrazione, oppure dalle societa' calcistiche, dalle agenzie di somministrazione e dalle societa' appaltatrici;

b) aver tenuto una condotta incompatibile con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;

c) ogni altro abuso della qualifica.

Art. 8

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entrera' in vigore il 20 agosto 2019.

2. Il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007 e' abrogato a decorrere dal 20 agosto 2019.

Art. 9

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2019

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg. succ. n. 1930

Allegato A

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEGLI STEWARD

1. Premessa.

1.1. Gli steward devono possedere i requisiti indicati nel presente allegato per poter esser impiegati dalle societa' sportive nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1. La mancanza di almeno uno dei requisiti ha come conseguenza l'applicazione del divieto d'impiego da parte del prefetto della provincia ove ha sede la societa' sportiva.

1.2. Le societa' sportive non possono impiegare per lo

svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, steward privi dei requisiti indicati nel presente allegato.

1.3. In caso d'impiego di steward privi dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il prefetto della provincia ove ha sede la società sportiva irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6-quater, comma 1-bis della legge n. 401 del 1989.

2. Requisiti personali.

2.1. Cittadinanza:

- a) cittadinanza italiana;
- b) cittadinanza di altro Stato dell'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata conoscenza della lingua italiana.

I predetti requisiti devono essere attestati con idonea documentazione.

2.2. Eta':

- a) eta' compresa tra 21 e 67 anni, per il DGE e per il RF;
- b) eta' compresa tra 18 e 65 anni, per il CS;
- c) eta' compresa tra 18 e 60 anni per il CU e l'OS.

I limiti di eta' non sono derogabili.

I predetti requisiti devono essere attestati con idonea documentazione.

3. Requisiti fisici:

- a) buona salute fisica e mentale;
- b) assenza di daltonismo;
- c) assenza di uso di alcool e di stupefacenti;
- d) capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto;
- e) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
- f) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere.

I predetti requisiti devono essere attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche.

4. Requisiti culturali minimi:

a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese, per il DGE, il RF e il CS;

b) diploma di scuola media inferiore per il CU e l'OS; la conoscenza di almeno una lingua straniera, che costituisce titolo preferenziale ai fini della selezione.

I predetti requisiti devono essere attestati con idonea certificazione.

5. Requisiti soggettivi:

a) non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

b) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

c) non essere sottoposto, o essere stato sottoposto, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989;

d) non essere sottoposto a misure di prevenzione;

e) non essere stato, negli ultimi 5 anni, denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati per i quali e' prevista l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui alla lettera b).

6. Requisiti psicoattitudinali:

a) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;

b) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area

dell'impianto sportivo.

7. Requisiti professionali.

7.1. I requisiti professionali sono attestati dal superamento dei corsi professionali di cui al presente decreto, che sono rivolti a fornire agli steward, in funzione della qualifica professionale, le competenze necessarie a svolgere i compiti di competenza.

7.2. Gli steward devono essere formati per:

- a) assumere le responsabilita' che sono loro affidate;
- b) conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza;
- c) conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controlli di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tornelli);
- d) conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all'impianto mediante sistemi di lettura ottica o oblitterazione;
- e) conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito;
- f) conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
- g) conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all'impianto.

8. Modalita' di selezione e formazione.

8.1. Gli aspiranti steward in possesso dei requisiti di cui sopra, devono essere sottoposti a una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del:

- a) livello di conoscenza generale;
- b) capacita' di espressione verbale;
- c) conoscenza della lingua inglese almeno di livello elementare;
- d) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;
- e) attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.

8.2. La selezione e la formazione degli aspiranti steward possono essere effettuate sia dalle singole societa' sportive sia dalle strutture formative, oppure svolgersi distintamente provvedendo la prima alla sola selezione e l'altra alla sola formazione.

8.3. La struttura formativa, prima di avviare la formazione degli aspiranti steward, verifica la presenza dei requisiti personali, di cittadinanza, eta', fisici, culturali e psicoattitudinali di cui al presente allegato, anche sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test ivi previsti. La struttura formativa, inoltre, invia l'elenco nominativo degli aspiranti steward al questore della provincia dove la medesima ha sede per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al presente allegato (integrata con la documentazione correlata eventualmente presentata dall'aspirante steward). La questura fornisce la risposta alla struttura formativa inderogabilmente entro sessanta giorni dalla ricezione dell'elenco. Nel caso in cui la formazione sia avviata prima del ricevimento della risposta della questura, la struttura formativa esclude dal ciclo formativo gli aspiranti steward che siano risultati sprovvisti dei requisiti soggettivi sopra indicati.

8.4. Per gli aspiranti steward non aventi cittadinanza italiana, i predetti requisiti soggettivi devono essere verificati sia con riguardo al periodo di permanenza in Italia, sia con riferimento a quello nel Paese d'origine. Per gli aspiranti steward provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, la verifica dei requisiti soggettivi e' eseguita secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

8.5. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento degli aspiranti steward sono stabiliti nell'allegato C.

8.6. I corsi di formazione sono differenti in ragione delle diverse figure professionali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto

e devono prevedere a completamento del percorso di formazione:

un test condotto da una commissione d'esame composta dal direttore del corso e due docenti, per tutti i ruoli. Il test deve contenere almeno quattro domande per ogni area, scelte tra quelle predisposte dalla FIGC e dalle leghe;

limitatamente al corso di DGE, un periodo d'istruzione sul posto di lavoro (learning on the job).

8.7. Terminati con esito positivo i corsi di formazione, la struttura formativa rilascia al frequentatore un'attestazione contenente una dettagliata relazione riguardante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori.

8.8. L'elenco delle persone che hanno terminato con esito positivo il corso e' trasmesso al questore della provincia dove ha sede la struttura formativa.

8.9. Il percorso di formazione degli steward puo' iniziare solamente dalla figura professionale di OS e la progressione professionale e' strutturata in modo da consentire l'avanzamento degli steward mediante il superamento dei correlati corsi di formazione, necessari per assicurare adeguati livelli di preparazione per lo svolgimento delle mansioni superiori. Ogni progressione professionale, quindi, puo' avvenire solamente con il superamento del relativo corso di formazione.

8.10. Il DGE, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di due stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare nello stesso ruolo, deve partecipare al corso di aggiornamento di cui all'allegato C, organizzato, oltre che dalle strutture formative, anche dalla FIGC e dalle leghe.

8.11. Il RF e il CS, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di tre stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare nello stesso ruolo, devono nuovamente superare il corso di formazione di cui all'allegato C.

8.12. Il CU e l'OS, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di quattro stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare, devono nuovamente superare il corso di formazione di cui all'allegato C.

8.13. Per assicurare agli steward il costante addestramento alle pratiche operative, le societa' calcistiche, per il tramite dei DGE, organizzano mirati corsi di aggiornamento.

8.14. L'ufficio FIGC per il Coordinamento nazionale dei DGE rappresenta il referente per tali figure professionali ai fini della diffusione e condivisione delle best practice operative, sulla base dei programmi gia' in essere presso la FIGC nell'ambito delle attivita' delle licenze nazionali.

Allegato B

REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE FORMATIVE

1. Premessa.

1.1. La qualificazione delle strutture formative e' attestata dall'osservatorio. Tale attestazione e' necessaria anche per le societa' sportive che intendano svolgere direttamente l'attivita' formativa.

1.2. Ai fini dell'attestazione di qualificazione, le strutture formative devono soddisfare i requisiti minimi di seguito indicati.

2. Requisiti minimi per la struttura formativa:

- a) sede legale;
- b) atto costitutivo e di statuto, redatti per atto pubblico, che espressamente prevedano nello scopo statutario l'attivita' di formazione degli steward;
- c) progetto formativo comprendente:
 1. direttore dei corsi per ciascuna sede del corso;
 2. caratteristiche delle strumentazioni tecnologiche;
 3. programma e materiale didattico;
 4. elenco del corpo docenti con i relativi curricula ed indicazione dell'area proposta;

5. metodi di verifica di apprendimento;
 6. modalita' e contenuti delle esercitazioni (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'osservatorio n. 6/2009 del 3 febbraio 2009);

d) tenuta di un registro di formazione;

e) dichiarazione comprovante la disponibilita' di un impianto sportivo, dove si svolgono competizioni professionistiche, per l'attivita' didattica ed esercitativa.

3. Requisiti dei docenti.

3.1. I docenti impiegati per le attivita' di formazione devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

direttore dei corsi:

specificata e comprovata esperienza nel settore della formazione di almeno 7 anni;

DGE con almeno 5 anni di esperienza ed incarico specifico da DGE, presso impianti sportivi ove si svolgono gare di campionati professionistici.

Area giuridica:

laurea in giurisprudenza;

funzionario di Polizia o ufficiale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata esperienza nella gestione della sicurezza nelle manifestazioni sportive, espressa con parere scritto, rispettivamente, del questore o del comandante provinciale.

Area ordine pubblico:

funzionario della Polizia di Stato o ufficiale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata esperienza in materia di gestione dell'ordine pubblico nelle manifestazioni sportive, espressa con parere scritto, rispettivamente, del questore o del comandante provinciale.

Area sicurezza antincendio:

funzionario dei ruoli tecnico operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

tecnico iscritto agli elenchi del Ministero dell'interno di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81.

Area sicurezza sanitaria:

laurea in medicina e chirurgia;

laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente del vecchio ordinamento;

formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81.

Area psicologico-sociale:

laurea in psicologia, sociologia, pedagogia, assistenti sociali, scienze della formazione, con comprovata esperienza nella mediazione di conflitti ovvero di gestione delle folle.

Area accoglienza:

laurea in psicologia, sociologia, pedagogia, assistenti sociali, scienze della formazione, con comprovata esperienza nella mediazione di conflitti ovvero di gestione delle folle;

responsabile area marketing di societa' sportiva, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici;

DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici.

Area tecnico-operativa:

DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici;

limitatamente alla lingua inglese, laurea in lingue, ovvero altro titolo di studio - anche di rango inferiore - che attesti la conoscenza della lingua inglese.

Area ticketing:

responsabile di biglietteria o responsabile di azienda che

eroghi servizi di ticketing, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici;

DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici.

3.2. I docenti, per le attivita' di «esercitazione», possono avvalersi di collaboratori che dovranno essere comunque accreditati presso l'osservatorio per la specifica attivita' e rispondere ai seguenti requisiti:

area ordine pubblico:

appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata esperienza in materia di gestione dell'ordine pubblico nelle manifestazioni sportive, espressa con parere scritto, rispettivamente, del questore o del comandante provinciale;

area sicurezza antincendio:

funzionario dei ruoli tecnico operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

tecnico iscritto agli elenchi del Ministero dell'interno di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

responsabile del servizio prevenzione e protezione della societa' sportiva che ha stilato il Documento unico di valutazione dei rischi dell'impianto;

area tecnico-operativa:

RF, con esperienza di almeno due anni nella specifica attivita'.

4. Requisiti di comunicazione.

4.1. La struttura formativa comunica alla prefettura e alla questura:

la sede legale e, se diversa, la sede o le sedi operative ove vengono tenuti i corsi, nonche' le eventuali successive variazioni;

l'avvio e la conclusione dei corsi di formazione.

Allegato C

LA FORMAZIONE DEGLI STEWARD

1. Programma dei corsi di formazione e addestramento.

1.1. Il programma di formazione si articola secondo le seguenti aree:

area giuridica:

gerarchia delle norme;

TULPS, aspetti d'interesse;

normativa di settore (compreso il decreto legislativo n. 81 del 2008);

il servizio di stewarding;

cenni sulla normativa sportiva;

cenni di diritto penale;

cenni di diritto civile (compreso il contratto di acquisto del titolo di accesso);

reati e illeciti amministrativi piu' comuni;

area ordine pubblico:

Autorita' di pubblica sicurezza;

gestione dell'ordine pubblico (problematiche);

ruolo e compiti del GOS;

regolamento d'uso dell'impianto (violazioni e sanzioni);

piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto e piano operativo stewarding;

coordinamento e collaborazione tra steward e Forze di polizia;

rischio terrorismo (profili rilevanti per l'ordine pubblico);

area sicurezza antincendio:

gestione dell'impianto sportivo;

principi e prodotti della combustione;

riconoscimento materiale pirotecnico ed esplosivi;
 tecniche d'intervento sull'incendio;
 protezione passiva contro gli incendi;
 case histories sugli impianti sportivi (corso base per
 attivita' a rischio basso)
 modalita' di supporto agli addetti antincendio ed alle
 squadre dei Vigili del fuoco;
 vie di esodo;
 area pronto intervento sanitario:
 modalita' di supporto al servizio sanitario dell'impianto
 sportivo;
 riconoscere un'emergenza sanitaria;
 tecniche di auto protezione;
 sostenimento delle funzioni vitali in caso di macro
 emergenza;
 patologie piu' frequenti negli impianti sportivi;
 area psicologico-sociale:
 consapevolezza di se' e del proprio ruolo professionale;
 psicologia sociale (conoscenza del mondo dei tifosi);
 accettazione delle diversita', gestione dei conflitti;
 orientamento al servizio e comunicazione (verbale e non
 verbale, il corretto approccio allo spettatore);
 nozioni di base ai fini dell'assistenza a persona
 diversamente abili;
 gestione delle masse e del panico;
 area accoglienza:
 conoscenza della vita di uno stadio e delle modalita'
 organizzative e gestionali dello stesso;
 customer care;
 valorizzazione dell'attivita' di stewarding e collaborazione
 nelle iniziative aziendali;
 il valore dell'educazione alla legalita';
 informazioni al tifoso e capacita' di risposta alle domande
 piu' frequenti;
 consapevolezza di se' e del proprio ruolo professionale;
 area tecnico-operativa:
 conoscenza dell'impianto;
 piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza e piano
 di gestione dell'evento (modalita' di attuazione);
 procedure operative di tutte le mansioni previste dal livello
 base (compreso il pat-down);
 videosorveglianza (obiettivi e finalita');
 elementi di base della lingua inglese per comunicazioni col
 pubblico in ambito impianto sportivo;
 area ticketing (controllo elettronico titoli d'accesso e
 gestione tornelli/conta persone):
 configurazione stadio e tipologia di allocazione biglietti;
 riconoscimento di biglietti, abbonamenti, pass;
 gestione tornelli/conta persone;
 possibili criticita' collegate alle biglietterie ed ai
 controlli elettronici dei titoli (divieto cambi utilizzatori,
 limitazioni acquisto, etc.).

2. Livelli di formazione.

2.1. Le aree d'insegnamento sono: giuridica, ordine pubblico, sicurezza antincendio, sicurezza sanitaria, psicologico-sociale/accoglienza, tecnico operativa e ticketing. Sono, inoltre, previsti aggiornamenti ed esercitazioni.

2.2. Le ore d'insegnamento minime previste per ogni singola area, che variano in ragione dei livelli di formazione, sono riportate nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Metodologia.

3.1. La formazione generale puo' essere erogata con l'utilizzo di metodologie diverse:

lezione frontale;
dinamiche non formali, che prevedono un'impostazione pratico-applicativa delle lezioni e l'utilizzo di modalita' attive di gestione dell'aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi analogici e reali volte a stimolare un reale coinvolgimento dei partecipanti e quindi ad innescare un efficace e significativo processo di apprendimento.

3.2. I programmi per la formazione generale non potranno prevedere il ricorso a dinamiche non formali per oltre il 50% del monte ore complessivo. Per le lezioni frontali le aule non possono superare le 25 unita'. Per i moduli tenuti con dinamiche non formali, il programma deve indicare un numero massimo di partecipanti tale da garantire, in relazione alla materia trattata, una partecipazione e un coinvolgimento adeguati.

3.3. L'osservatorio, per alcuni dei contenuti dei programmi di formazione, puo' predisporre adeguato materiale didattico e dispense che le societa' sportive possono adottare come base comune, da poter integrare.

Allegato D

MODALITA' DI COLLABORAZIONE DEGLI STEWARD CON LE FORZE DI POLIZIA E DETERMINAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA, RELATIVI AI CONTROLLI NELL'AMBITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO.

1. Organizzazione dei servizi.

1.1. La struttura organizzativa di seguito illustrata e' impostata sulla suddivisione delle mansioni tra figure professionali, le quali assolvono, a diversi livelli di responsabilita', i compiti demandati agli steward. Si basa, dunque, su un rapporto di gerarchia, nel quale il livello inferiore svolge i propri compiti coerentemente con le disposizioni impartite dal livello superiore, lungo una linea di comunicazione verticale (catena di comando).

1.2. I servizi svolti dagli steward sono organizzati su cinque figure professionali:

1) delegato per la gestione dell'evento (DGE): incaricato della societa' organizzatrice e componente del GOS (ex art. 19-ter, comma 1, lettera b, del decreto ministeriale 18 marzo 1996), svolge compiti di direzione e controllo dei servizi effettuati dagli steward all'interno dell'impianto sportivo;

2) responsabile di funzione (RF): in relazione a ciascuna delle funzioni operative elencate al punto 4.2, lettere da A) a G), coerentemente con le direttive del delegato per la gestione dell'evento, impartisce disposizioni ai dipendenti coordinatori di settore. Risponde direttamente e fornisce supporto al delegato per la gestione dell'evento;

3) coordinatore di settore (CS): impartisce disposizioni ai dipendenti capi unita' operanti in un determinato settore o area dell'impianto sportivo. Risponde direttamente ai responsabili di funzione;

4) capo unita' (CU): impartisce disposizioni agli operatori steward organizzati in unita' operative (composte da 20 elementi). Risponde direttamente al coordinatore di settore;

5) operatore steward: esegue le disposizioni impartite dal capo unita' operativa, al quale risponde direttamente.

2. Predisposizione dei servizi.

2.1. Il DGE assolve ai propri compiti di direzione e controllo anche predisponendo il «Piano di gestione dell'evento» (PGE), che comprende:

il «Piano operativo steward» (POS), riguardante l'impiego degli steward;

le attivita' connesse con la manifestazione calcistica afferenti alla safety, al ticketing e alla accoglienza all'interno dell'impianto (incluse le pertinenze).

2.2. Il «Piano di gestione dell'evento» e' approvato dal GOS in occasione di ogni competizione calcistica, almeno tre giorni prima

dell'evento.

2.3. Il DGE predispone, altresì, l'elenco degli steward da impiegare nei servizi, abbinando a ciascun nome un numero progressivo, che deve corrispondere a quello riportato sulla pettorina di riconoscimento, e specificando la qualifica, l'area o settore di utilizzo e i compiti assegnati.

2.4. In occasione di manifestazioni calcistiche internazionali, nello svolgimento dei servizi deve essere impiegata un'aliquota di CU e OS pari almeno al 15%, che deve possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese o della lingua degli spettatori stranieri.

2.5. Il conferimento dell'incarico di RF e CS da parte della società sportiva organizzatrice è subordinato al preventivo assenso del questore.

2.6. L'elenco di cui al punto 2.3, unitamente al documento attestante la copertura assicurativa, è trasmesso al questore almeno cinque ore prima dell'inizio della competizione calcistica.

3. Riconoscimento degli steward.

3.1. Gli steward, fatta eccezione per i DGE, durante lo svolgimento del servizio indossano una pettorina di riconoscimento di colore giallo o arancione fluorescente (il primo colore riservato agli OS, il secondo alle altre figure professionali) riportante la scritta «STEWART» e un numero progressivo abbinato al nome indicato nell'elenco degli steward in servizio di cui al punto 2.3, avente le caratteristiche indicate all'allegato E.

3.1. Sulla tasca per l'alloggiamento dell'apparato radio portatile, posta sul lato anteriore sinistro della pettorina, possono essere riportati da uno a tre asterischi, di colore contrastante, che individuano rispettivamente le qualifiche di CU, CS e RF.

3.2. All'interno della tasca in materiale trasparente, posta sul lato anteriore destro della pettorina, è inserito il libretto professionale personale dello steward di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, mostrando il fronte del libretto cartaceo o della card.

3.3. Il libretto professionale personale dello steward deve essere esibito a richiesta del personale appartenente alle Forze di polizia.

3.4. Sotto la pettorina di riconoscimento è vietato indossare capi di abbigliamento dalla foggia militare.

3.5. Per specifiche esigenze di rappresentanza, in limitati settori o aree dell'impianto sportivo indicate nel POS, gli OS possono indossare, in luogo della pettorina di riconoscimento, giacche di colore scuro, a condizione che tengano in vista il libretto professionale personale dello steward, esponendo il fronte del libretto cartaceo o della card.

3.6. Restano ferme le disposizioni in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale, previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Modalità di svolgimento dei servizi.

4.1. I servizi degli steward all'interno dell'impianto sportivo (incluse le pertinenze) sono svolti sotto la vigilanza del funzionario della Polizia di Stato coordinatore del GOS. Vigilano sui servizi degli steward anche gli ufficiali di pubblica sicurezza designati con ordinanza di servizio del questore, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di personale delle Forze di polizia.

4.2. I servizi degli steward sono svolti secondo modalità di seguito illustrate, al fine di assicurare la necessaria collaborazione con le Forze di polizia.

A) Bonifica e verifica dei luoghi.

Prima dell'apertura al pubblico, conformemente alle istruzioni approvate dal GOS, gli steward provvedono a ispezionare l'intero impianto sportivo al fine di:

1. verificare la stabilità e l'ancoraggio delle strutture mobili;

2. garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o

proibiti, nonche' di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato per mettere in pericolo l'incolumita' delle persone o per danneggiare l'impianto;

3. adottare ogni iniziativa necessaria ad evitare che sia minimamente ostacolata l'utilizzabilita' delle vie di fuga;

4. verificare la perfetta funzionalita' degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza.

Al termine delle predette attivita', gli steward provvedono a presidiare in maniera continuativa l'impianto.

B) Prefiltraggio.

In prossimita' dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell'area riservata dell'impianto (area di prefiltraggio), gli steward provvedono a:

1. accogliere gli spettatori, fornendo le informazioni in merito alla fruibilita' degli spazi e dei servizi dello stadio;

2. indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato che adduce all'area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio.

3. presidiare i varchi di accesso all'area riservata dell'impianto;

4. verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori;

5. accertare la corrispondenza dell'intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identita' e negando l'ingresso in caso di difformita' ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del documento di identita';

6. verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti (previste dall'art. 11-ter del decreto-legge n. 8 del 2007), che i minori di anni quattordici siano accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado;

7. controllare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto al fine di:

evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumita';

verificare, presso l'apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l'introduzione se illecite o comunque non consentiti;

8. segnalare all'interessato la facolta' di depositare gli oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, in appositi contenitori collocati in prossimita' dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della competizione sportiva, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se soggetto diverso.

C) Filtraggio.

In prossimita' dell'accesso ai preselettori di incanalamento antistanti ai varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a:

1. controllare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumita', effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per una percentuale non inferiore al 40% dei biglietti venduti;

2. segnalare all'interessato la facolta' di depositare oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, in appositi contenitori collocati in prossimita' dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della competizione, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se soggetto diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art.

1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003;

3. regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi.

In prossimita' dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli steward assicurano:

1. il presidio dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza dell'impianto;

2. l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;

3. l'instradamento al settore dello stadio presso il quale e' ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.

D) Instradamento all'interno dell'impianto sportivo.

In prossimita' dell'accesso agli spalti, gli steward instradano il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato.

E) Altre attivita' all'interno dell'impianto sportivo.

Durante la durata di permanenza del pubblico all'interno dell'impianto sportivo, gli steward assicurano il controllo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso la:

1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell'impianto sportivo (di cui all'art. 8-bis, comma 1 del decreto ministeriale 18 marzo 1996), finalizzata ad evitare indebiti accessi nell'impianto medesimo attraverso scavalcamiento delle recinzioni e dei separatori;

2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della corrispondenza dell'identita' del possessore del biglietto e quella di colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumita' ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica per l'immediata segnalazione alle Forze dell'ordine;

3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;

4. custodia degli oggetti e dei materiali lasciati, ove previsto, in consegna all'atto dell'ingresso da parte degli utenti dell'impianto sportivo;

5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;

6. eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;

7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;

8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;

9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumita' ed alle emergenze, nonche' i servizi connessi;

10. ogni altro controllo o attivita' disposti dalle autorita' di pubblica sicurezza per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;

11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

F) Assistenza alle persone diversamente abili.

Nello svolgimento delle attivita' indicate nei paragrafi che precedono, gli steward assicurano altresì l'assistenza alle persone diversamente abili.

G) Attivita' in caso di violazione del regolamento d'uso.

In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza

all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso, gli steward:

1. dopo aver richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto;

2. in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, dopo aver richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accertano l'identita' del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identita';

3. curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4. segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d'identita'.

H) Documentazione delle attivita'.

L'attivita' svolta dagli steward ai sensi della lettera E), n. 4 e 8 e ai sensi della lettera G) e' documentata su modulistica predisposta dal DGE e trasmessa al coordinatore del GOS per l'attivita' di competenza.

Le attivita' di prefiltraggio e di filtraggio, di cui alle lettere B) e C), sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

I) Ulteriori servizi ausiliari dell'attivita' di polizia.

Fermo restando quanto previsto al punto 4.1, agli steward possono essere affidati i seguenti ulteriori servizi ausiliari dell'attivita' di polizia per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia:

1. controllo di cui alla lettera C), n. 1, anche attraverso verifiche manuali a campione dell'abbigliamento e delle cose portate indosso dai soggetti che accedono all'impianto sportivo (tecnica del pat-down), quando tale modalita' di controllo si rende necessaria al fine di evitare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumita';

2. attivita' di prefiltraggio e filtraggio, di cui alle lettere B) e C), anche attraverso il concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti l'esposizione a profili di rischio, quando tale modalita' di intervento si renda necessaria per evitare indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso lo scavalco dei varchi d'ingresso, ovvero per prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita' o la salute delle persone, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

I servizi di cui ai precedenti n. 1 e 2 possono essere svolti dagli steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una specifica attestazione nell'ambito dei corsi di formazione di cui all'allegato C, previo assenso del Questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi.

5. Impiego di steward esterni.

5.1. Le societa' calcistiche organizzatrici, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ad integrazione del proprio contingente, possono impiegare un'aliquota di steward

individuata dalla società calcistica ospite. Tale aliquota non può superare il 50% del numero degli steward previsti per lo specifico impianto sportivo, in base alla proporzione di almeno 1/250 della capienza.

5.2. L'impiego di steward a integrazione del contingente della società calcistica organizzatrice deve essere indicato nel «Piano operativo steward» (POS).

5.3. Gli steward inviati a integrare il contingente della società calcistica organizzatrice sono inseriti, in modo da poter essere distinti, nell'elenco nominativo degli steward di cui al punto 2.3, che il DGE è tenuto a comunicare al questore. Gli stessi partecipano a un briefing di ambientamento nell'impianto sportivo dove saranno impiegati, curato dal DGE della società calcistica organizzatrice, da tenersi almeno un'ora prima dell'inizio dei servizi, che dovranno essere svolti esclusivamente all'interno dell'impianto sportivo (incluse le pertinenze).

Allegato E

ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI STEWARD E LIBRETTO PROFESSIONALE PERSONALE DELLO STEWARD

1. Abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli steward.

1.1. È costituito da una pettorina da indossare dalla testa, allacciata su entrambi i lati tramite velcro o ganci automatici, aventi le caratteristiche di seguito indicate.

1.2. Colore: giallo o arancio ad alta visibilità e banda di colore argento luminescente - norma UNI-EN 340-471-530.

1.3. Segni identificativi:

parola «STEWARD».

numero progressivo.

I predetti segni identificativi sono riportati all'interno di un riquadro collocato al centro di entrambi i lati della pettorina.

1.4. Il riquadro ha un bordo di colore argento luminescente e il fondo di colore blue nato (codice colore: blue nato-pantone: 279c). Le misure del riquadro sono: 25 cm × 25 cm.

1.5. Le lettere e i numeri sono di colore argento luminescente. Le misure delle lettere sono: larghezza 1,3 cm e altezza 7,5 cm. Le misure dei numeri sono: larghezza 5 cm e altezza 7,5 cm.

1.6. Sotto il riquadro, su entrambi i lati della pettorina, è posta una banda di colore argento retroriflettente larga 5 cm.

1.7. Sul lato anteriore sinistro della pettorina, a fianco del riquadro, è cucita una tasca per l'alloggiamento dell'apparato radio portatile, avente le seguenti misure: larghezza 10 cm e altezza 15 cm. Su tale tasca possono essere applicati gli asterischi di qualifica indicati al punto 3.1 dell'allegato D.

1.8. Sul lato anteriore destro della pettorina, a fianco del riquadro, è cucita una tasca in materiale trasparente, ove inserire il libretto professionale personale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, avente le seguenti misure: 10 cm × 10 cm.

1.9. È ammessa l'apposizione di marchi commerciali sulle casacche, a condizione che ciò non comprometta la funzione di riconoscimento. I criteri per l'apposizione dei marchi commerciali sono regolati con apposita determinazione dell'osservatorio.

2. Libretto professionale personale dello steward.

2.1. Il libretto professionale personale dello steward di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, può essere cartaceo o elettronico (formato card con microprocessore).

2.2. Il libretto, in formato cartaceo o elettronico, è rilasciato dalla struttura formativa e deve riportare almeno i seguenti dati:

ragione sociale della struttura;

dati anagrafici del titolare (nome, cognome, luogo, data di nascita, sesso, indirizzo di residenza);

fotografia e firma del titolare;

data di conseguimento e livello della qualifica professionale

attestata;

aggiornamento delle progressioni di qualifica (dato attestato dalla societa' di formazione);

sessioni di aggiornamento frequentate (dato attestato dalla societa' di formazione);

esercitazioni frequentate (dato attestato dal DGE);

impiego operativo relativo a ogni evento (dato attestato dal DGE).

2.3. Durante lo svolgimento del servizio, lo steward deve tenere il libretto professionale personale inserito nella tasca trasparente della pettorina, in modo che la copertina del formato cartaceo o il fronte della card siano facilmente visibili.

2.4. Il libretto professionale personale, in formato cartaceo ed elettronico, deve essere conforme al modello definito dall'osservatorio con propria determinazione.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N°50 – 2019/2020

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a FOGGIA dal 07/10/2019 al 18/01/2020.

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Settore Giovanile Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all'interno della propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
2. Il Corso riservato ai residenti della regione Puglia si svolgerà a **FOGGIA** ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
 - dal 7 ottobre al 12 ottobre
 - dal 21 ottobre al 26 ottobre
 - dal 4 novembre al 9 novembre
 - dal 18 novembre al 23 novembre
 - dal 2 dicembre al 7 dicembre
 - dal 16 dicembre al 21 dicembre

- Gli esami si terranno nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2020.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o 22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9:00 alle 12:30 o 13:00.

Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, direttamente o inviata tramite posta o corriere, **all' Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico PUGLIA - FIGC corso "Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence", -Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI BA**, entro il **17/09/2019**. La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l'annullamento della stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati "Allenatori di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence" saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.
La domanda, pervenuta direttamente o inviata tramite posta o corriere all'indirizzo riportato sull'allegato A con specifico riferimento al presente articolo (barrare l'apposita casella), dovrà essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
9. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a **25** unità.
11. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
12. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **residenza nella regione** di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
 - b) età minima **18** anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;

- c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
 - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
13. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2018-2019 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
 - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
 - c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
14. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), un'autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli, nonché l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
15. Un'apposita Commissione disposta dal Settore Tecnico deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
16. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
- a) Coordinatore della S.G.S. o un suo delegato;
 - b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
 - c) il Presidente regionale dell'AIAC, o un suo delegato.
17. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati E-F, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
- 18. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.**
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: puglia.sgs@figc.it.
21. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all'albo presso la sede dell'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico PUGLIA e pubblicata sul sito www.Indpuglia.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a: puglia.sgs@figc.it **non oltre tre giorni** dalla data di pubblicazione della stessa.

22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **660,00€ (esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a "F.I.G.C. Settore Tecnico")** comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede del Settore Giovanile e Scolastico, presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.settoregiovanile.figc.it
25. Gli allegati A-B-C-D-E-F e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, fanno parte integrante del presente bando.
26. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la Commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
27. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.
28. **Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, indirizzo e-mail puglia.sgs@figc.it tel. 080-5027664**

Publicato in Firenze 24/07/2019

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

ALLEGATO B

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data di Nascita	Luogo di Nascita		Prov.

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.18 del presente Bando).

DICHIARA:

- di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 12 e 13 del presente Bando;
- di avere svolto quale **calciatore** le attività indicate nell'allegato **C**;
- di avere svolto quale **allenatore** le attività indicate nell'allegato **D**;
- di essere in possesso del seguente **attestato** _____
(vedi allegato E)(allegare copia dell'attestato o del tesserino)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 - Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)
 - Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)
 - Diploma scuola media superiore
 - Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie
 - Laurea
 - Laurea magistrale in Scienze Motorie

rilasciato da _____

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

data _____ firma _____

ALLEGATO E

TITOLI DI STUDIO:

<i>Titolo di studio</i>	<i>Punteggio</i>
Laurea magistrale in Scienze Motorie	6.00
Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF	4.00
Altra Laurea	3.00
Diploma di Scuola media superiore	2.00

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

ATTESTATI:

	<i>Attestato</i>	<i>Punteggio</i>
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 1999/2000 alla stagione 2001/2002. <i>(l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)</i>	1.00
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 2002/2003 <i>(l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)</i>	3.00
	"Allenatore Dilettanti 1°,2°,3° Categoria e Juniores Regionali" dalla stagione sportiva 2012/13	3.00
**	"Allenatore di Base - UEFA-B"	6.00
***	"Istruttore di Giovani Calciatori" <i>(abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)</i>	6.00
***	"Istruttore di Calcio" <i>(solo stagione sportiva 2014/15)</i>	8.00
**	"Allenatore Dilettante di 3° Categoria" <i>(abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)</i>	5.00
**	"Allenatore di II° Categoria - UEFA-A"	8.00
**	"Allenatore di I° Categoria - UEFA-PRO"	10.00
*****	"Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile"	2.00
*****	Allenatore di portieri di prima squadra e settore giovanile	2.50
****	"Allenatore di Calcio a 5"	2.00
****	"Allenatore di Calcio a 5 1° livello"	3.00
*****	"Preparatore Atletico Professionista"	3.00
*****	"Preparatore Atletico Settore Giovanile"	1.00
	"Osservatore calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00
	"Match Analyst calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.

ALLEGATO F

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.

TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE
(TABELLA I)

Attività	Punteggio per ogni stagione sportiva
Serie A	4.00
Serie B	3.00
Serie C <i>(fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.50
Lega Pro <i>(dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro I^a divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.50
Lega Pro II ^a divisione <i>(Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione sportiva 1980/81)</i>	1.50
Interregionale <i>(dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)</i>	1.50
CND <i>(dalla stagione sportiva 1992/93)</i>	1.50
Eccellenza	1.00
Promozione	0.70
Prima categoria	0.50
Seconda categoria	0.30
Terza categoria	0.10
Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)	2.00
Campionato Primavera	2.00
Campionato Berretti	1.00
Serie A femminile	1.50
Serie B femminile <i>(fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Serie A2 femminile <i>(dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale A <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (<i>gare ufficiali internazionali</i>)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (<i>gare ufficiali internazionali</i>)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (<i>gare ufficiali internazionali</i>)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (<i>gare ufficiali internazionali</i>)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (<i>gare ufficiali internazionali</i>)	0.20

TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE

con iscrizione all'Albo Settore Tecnico e tesseramento (TABELLA 2)

Attività	Punteggio
Allenatore squadra giovanile società Serie A	3.00
Allenatore squadra giovanile società Serie B	2.50
Allenatore squadra giovanile società Lega Pro	2.00
Allenatore squadra giovanile società I° Divisione (ex C1)	2.00
Allenatore squadra giovanile società II° Divisione (ex C2)	1.50
Allenatore squadra giovanile società LND o SGS	1.00
Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile	1.00
Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile	0.50
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile	2.00
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile	0.50

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisce - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
 - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
 - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
 - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
 - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
 - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
 - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it

data _____

firma _____